

Ordinanza sindacale di rimozione del materiale (rifiuti) depositato presso una cava

Trib. Piemonte, Sez. II 26 febbraio 2016, n. 243 - Picone, pres. f.f.; Malanetto, est. - Cave di Romagnano Sesia S.p.A. (avv.ti M. e U. Cornacchia) c. Comune di Romagnano Sesia (avv.ti Barosio, Briccarello) ed a.

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di rimozione del materiale (rifiuti) depositato presso una cava - Proprietaria del terreno - Area posta sotto sequestro.

(*Omissis*)

FATTO

Parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Comune resistente (con la quale le è stata ordinata la rimozione di rifiuti ai sensi dell'art. 192 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006), deducendo i seguenti motivi di ricorso:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 183 co. 1 lett. a) e 192 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere sotto il profilo della carenza ed erroneità della motivazione, del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti e della carenza dei presupposti. Contesta parte ricorrente che l'ordinanza impugnata è stata preceduta da una conferenza di servizi che impropriamente avrebbe qualificato il materiale depositato presso le cave di Romagnano quale rifiuto e comunque non avrebbe rispettato le previsioni di legge, per quanto concerne il dissenso di una amministrazione preposta alla tutela di interessi ambientali e/o paesaggistici. L'ordinanza trascurerebbe poi di motivare con riferimento alla sussistenza dei requisiti di dolo o colpa grave in capo alla società ricorrente, requisiti indispensabili per imporre lo smaltimento del materiale. Evidenzia in particolare parte ricorrente che, in data 10.10.2013, agenti della polizia giudiziaria fermavano un camion diretto verso la sede ricorrente e trasportante rifiuti provenienti dalla Cascina Pompogno; i documenti di accompagnamento qualificavano il materiale trasportato come "mista naturale" ma tale qualificazione non era condivisa dagli agenti poiché la provenienza non regolare del materiale stesso portava a riquificarlo quale "rifiuto" (ancorché non pericoloso). Gli agenti provvedevano al sequestro del materiale trasportato ordinandone il deposito presso la società Cave di Romagnano. In tale contesto rileva parte ricorrente di non avere alcun responsabilità per il fatto che il materiale sia pervenuto nella sua sfera di dominio, appunto perché siffatto esito è stato indotto da un ordine dell'autorità.

Si è costituito il Comune resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

Con decreto n. 111/2015 l'istanza cautelare monocratica è stata respinta.

Con ordinanza n. 121/2015 l'istanza cautelare è stata accolta "limitatamente alla mancata motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa", nel corpo del provvedimento impugnato.

All'udienza del 10.2.2016 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Il provvedimento impugnato (in atti sub. doc. 1 di parte ricorrente) è una ordinanza di rimozione rifiuti adottata ai sensi dell'art. 192 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 dell'amministrazione resistente.

L'ordinanza in questione, in particolare, individua la ditta "Cave di Romagnano s.p.a." quale soggetto tenuto alla rimozione e/o smaltimento di rifiuti depositati sull'area di sua proprietà in quanto "proprietaria del terreno censito al N.C.T, foglio 37 mappale 290".

La ricorrente è dunque destinataria dell'ordine di rimozione, ai sensi dell'art. 192 co.3, nella propria qualità di proprietaria dell'area.

Sul punto la giurisprudenza pacifica ritiene che al proprietario di una area sulla quale si trovano rifiuti abbandonati possa essere ingiunta la rimozione solo previo accertamento, in contraddittorio con il medesimo, di una sua responsabilità e titolo di dolo o colpa, non configurando la norma una responsabilità oggettiva (in tal senso giurisprudenza univoca *ex pluribus* Cds, sez. V, n. 4504/2015; Tar Campania, sez. V, n. 12/2016; Tar Lecce, sez. I, n. 3482/2015).

Nel corpo del provvedimento impugnato, come censurato da parte ricorrente e come già evidenziato in sede cautelare, non si evince alcuna argomentazione relativamente all'elemento soggettivo di responsabilità della ditta ricorrente per l'abbandono dei rifiuti di cui si ordina la rimozione.

Per completezza deve dirsi che, alla luce dei documenti prodotti dalla stessa parte ricorrente, dagli atti si evince una colpa in capo alla ricorrente relativamente all'abbandono dei rifiuti stessi. Secondo la tesi di parte ricorrente, infatti, il deposito presso il suo piazzale di materiale di provenienza illegittima (in quanto non proveniente dalla ditta fornitrice della cosiddetta "mista naturale", bensì prelevato dai trasportatori presso altro sito in zona, ove detto materiale risultava accumulato e abbandonato da tempo, la cascina Pompogno) sarebbe stata sostanzialmente imputabile agli agenti di polizia i quali, effettuato il sequestro del materiale in corso di trasporto, per il solo fatto che il trasporto era diretto presso la ditta Cave di Romagnano ne avrebbero ordinato il deposito in quel medesimo luogo. La ditta, per altro, si sarebbe limitata ad ordinare della "mista naturale" presso il fornitore A.D.M. Scavi e costruzioni s.r.l.; ove mai il

materiale trasportato non fosse stato corrispondente a quello oggetto di ordine, nell'impostazione della ricorrente, la ricorrente stessa sarebbe stata vittima di una consegna di *aliud pro alio*.

Senonché si legge nei verbali delle dichiarazioni rese all'atto del sequestro dagli autisti dei mezzi che stavano trasportando il materiale presso la ricorrente (cfr. doc. 16 di parte ricorrente): "il materiale che trasporto è proprio mista naturale anche se in impianto di partenza non c'è la pesa. Il materiale viene pesato a destinazione. Per ordini aziendali è da stamattina che viaggiamo con lo stesso documento (*ndr* di trasporto) infatti non c'è numero cronologico. ... oggi è il primo giorno e questo è il sesto viaggio. Non carico da A.D.M. ma in una località..non sono del posto e non conosco precisamente il luogo ma posso accompagnarvi. Il DDT n. 45 della Alfano Costruzioni è l'unico esemplare di documento redatto oggi a fronte di circa sei viaggi. Quando scaricavo presso l'impianto di cave di Romagnano l'impiegata mi consegnava lo scontrino di pesa che io avrei riconsegnato ad ADM".

Risulta pertanto dagli stessi documenti prodotti da parte ricorrente che la società ha ricevuto in un'unica giornata almeno sei carichi privi di regolare documento di trasporto (l'autista viaggiava con un unico documento di trasporto per l'intera giornata, privo di numero cronologico) e il cui contenuto non risultava neppure essere stato pesato in partenza ma veniva pesato a destinazione, con il rilascio di uno scontrino.

Siffatta modalità di ricezione del materiale di certo non integra una condotta diligente da parte del destinatario che in pratica accetta materiale di dubbia o ignota provenienza, privo di regolare documentazione.

Se tanto risulta dagli atti è tuttavia vero che il provvedimento impugnato non ha argomentato in punto elemento soggettivo in capo alla società ricorrente e che questo TAR non può integrare la motivazione dell'atto.

Il ricorso deve quindi trovare accoglimento per la ragioni esposte, con compensazione delle spese di lite, considerata la condotta della parte evincibile dai documenti in atti.

(Omissis)